



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 20 aprile 2017
Prot. n. 068/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Testo Unico in materia di società partecipate: Audizione del Presidente ANAC in sede di Commissione “Bilancio” Camera dei Deputati.

Facendo seguito alle nostre precedenti circolari in materia, si rende noto che sul sito dell’ANAC è stato reso pubblico il contenuto dell’Audizione resa dal Presidente dell’Autorità (allegato 1) - in data 11 aprile 2017 - presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nell’ambito dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (allegato 2 e relativo sub-allegato).

Come ricorda il presidente Cantone in audizione, la Consulta si pronunciò sulla legittimità di alcune disposizioni della Legge n. 124 del 2015 c.d. “Madia” a seguito del ricorso della Regione Veneto, dichiarandola incostituzionale nella parte in cui prevedeva l’acquisizione di un mero parere e non l’intesa in sede di Conferenza unificata (o, per alcuni decreti di attuazione, della Conferenza Stato-Regioni). Fra le disposizioni oggetto di censura vi erano anche quelle inerenti la delega al Governo per l’adozione del testo unico sulle società a partecipazione pubblica. In particolare, la Corte costituzionale ha rilevato la fondatezza della censura riguardante le disposizioni di delega in quanto la disciplina in esame investe ambiti che afferiscono alla competenza statale e regionale, senza che sia possibile rinvenire una prevalenza della prima. Lo schema di decreto legislativo correttivo è stato, quindi, sottoposto dal Governo alla Conferenza unificata che ha sancito l’intesa, nella seduta del 16 marzo 2017, (in precedenza era Stato il Consiglio di Stato ad esprimere il parere favorevole con osservazioni - si veda la Circolare n.45 del 23 marzo 2017) e che ora dovrebbe apportare allo schema di decreto le integrazioni e le modifiche concordate in sede di Conferenza (allegato 3).

Nell’evidenziare che alcune delle integrazioni e delle modifiche richieste dalle autonomie territoriali, sono di particolare rilevanza, si riportano, sinteticamente e seguendo l’ordine cronologico di cui si compone il Testo Unico sulle partecipate, le osservazioni di maggiore interesse formulate dal Presidente sullo schema di decreto correttivo del decreto legislativo di cui sopra.

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005*



➤ **Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**

Con riferimento all'art. 4, il principale dubbio riguarda l'ipotesi, di cui al *comma 9*, di prevedere in maniera generica la possibilità che il Governo con DPCM, ovvero atto sostanzialmente amministrativo, deliberi *“la sottrazione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del decreto a singole società a partecipazione pubblica”*. La disposizione - si legge nel testo dell'Audizione - non individua in maniera puntuale come, invece, sarebbe stato auspicabile, i criteri e le condizioni che potrebbero giustificare e rendere possibile l'adozione del citato DPCM. La previsione, oggi vigente, appare quasi una delega in bianco suscitando le medesime perplessità anche al Consiglio di Stato, espresse tra l'altro anche nel recente parere n. 335/2017.

“Peraltro le modifiche che oggi si vogliono apportare al testo della norma - ovvero estendere la medesima facoltà anche al Presidente della Regione - appaiono foriere dei medesimi dubbi”: attribuire al Presidente della Regione la possibilità di deliberare con proprio provvedimento *“l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 a singole società a partecipazione regionale suscita dubbi in termini di compatibilità costituzionale in quanto attribuisce ad un'autorità regionale la possibilità di derogare a una disciplina statale generale propria dell'ordinamento. Pertanto, in linea con quanto già rilevato dal Consiglio di Stato sul punto nel parere n. 335/2017, si ritiene opportuno un ripensamento della disposizione”*.

➤ **Art. 11 – Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico**

In particolare, il *comma 3* del presente articolo prevede, come ormai noto, che *“con DPCM (...) sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della Sez. VI-bis del Capo V del tit. V del Libro V del codice civile”*. La predetta disposizione è riformulata nel senso di demandare all'assemblea di ogni singola società a controllo pubblico la decisione di derogare al principio secondo cui l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico, ai sensi del co. 2 dello stesso art. 11. *“Tale determinazione deve essere assunta con delibera motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Quanto all'organo amministrativo della società, l'Assemblea può ricorrere al consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, o può, in alternativa, ricorrere a forme di governance alternative (quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico)”*.

A parere del Presidente, la precedente formulazione - che prevedeva la definizione tramite DPCM dei criteri in base ai quali, per ragioni di adeguatezza organizzativa l'assemblea della società a controllo pubblico potesse disporre che la società fosse amministrata da un consiglio di amministrazione composto a tre o cinque membri ovvero che fosse adottato un modello di *governance* diverso - *“appariva adeguata a garantire una omogeneità nell'azione delle assemblee delle società a controllo pubblico. La modifica rimette, invece, a ciascuna assemblea societaria la decisione in*



merito all'amministrazione della società, prevedendo esclusivamente un obbligo motivazionale".

➤ **Art. 19 – Gestione del personale**

Come si legge nel testo dell'Audizione in esame, l'art. 19 introduce elementi innovativi sotto diversi profili.

Innanzitutto, al *comma 2*, è previsto che le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché dei principi di cui all'art. 35, co. 3 del D.Lgs. n. 165/2001; *"è certamente apprezzabile - afferma il Presidente ANAC - la scelta del legislatore di vincolare anche le società pubbliche alle modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, anche se non sfugge il riferimento ai soli principi del predetto decreto legislativo e non il rinvio alle specifiche prescrizioni in esso contenute"*.

Significativa è anche la previsione di cui al *comma 3*, nella parte in cui prevede che i provvedimenti riguardanti il reclutamento del personale sono pubblicati sul sito istituzionale della società; in caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e, quindi, anche il regime sanzionatorio di competenza dell'ANAC.

Con riferimento, invece, al *comma 5*, oggetto di modifica al fine di meglio specificare che le amministrazioni pubbliche socie, nell'ambito di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi incluse quelle per il personale, devono tenere conto, oltre che delle disposizioni transitorie in materia di personale dettate dall'art. 25 e delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, anche del settore in cui ciascun soggetto opera, si evidenziano talune perplessità; se, infatti, la precedente formulazione obbligava tutte le amministrazioni pubbliche socie a fissare obiettivi specifici anche di lunga durata che consentissero il contenimento delle spese di funzionamento, anche con riferimento al personale, delineando dunque una disciplina omogenea, *"con la novella di cui sopra tale omogeneità della disciplina verrebbe superata, stante la possibilità di fissare obiettivi di contenimento delle spese tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera"*.

➤ **Art. 24 – Revisione straordinaria delle partecipazioni**

Con riferimento ai termini per la ricognizione straordinaria in sede di Conferenza Unificata si è chiesto che gli stessi siano prorogati al 30 settembre 2017; in particolare, relativamente alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5, la C.U. chiede che si applichino a partire dal 30 settembre 2017 e che siano fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all'art. 24, co. 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto.

"Tale ulteriore modifica - si legge nel testo dell'Audizione - sembra evidenziare una difficoltà delle Amministrazioni a procedere a una ricognizione straordinaria delle partecipazioni e la conseguente impossibilità a procedere agli interventi di risanamento delle stesse".



In sede di Conferenza, si precisa, è stato anche deciso che *“l’invio del provvedimento di ricognizione alla Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio del MEF e le conseguenti penalità in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo, si applicano a partire dal 30 settembre 2017 e che siano fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all’art. 24, co. 5 compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto”*.

Da ultimo, come rilevato in sede di Audizione, va detto che il D.Lgs. n. 175/2016, ed oggi anche lo schema di decreto correttivo, si pongono in linea di continuità con le indicazioni espresse dall’Autorità nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 (*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*) che sarà presto oggetto di riesame in maniera da renderla coerente con le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che, almeno in parte, hanno modificato la disciplina di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.